



Provvedimento n. 308

### IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DIRPOLIS

**VISTO:** il decreto 1012/2011 con cui sono stati istituiti, in via sperimentale, gli Istituti della Scuola;

**VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2011 con cui sono stati nominati i Direttori di Istituto attualmente in carica ed è stato approvato il Regolamento tipo degli Istituti;

**VISTO:** il Regolamento interno dell'Istituto Dirpolis, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100/2011;

**VISTO:** il Disciplinare per l'elezione dei Direttori di Istituto della Scuola Superiore Sant'Anna, approvato con decreto direttoriale n. 708/2011;

**VISTO:** il decreto direttoriale 709/2011 con cui sono state indette le elezioni dei Direttori di Istituto;

**RITENUTO:** necessario procedere alla costituzione del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento interno;

### DISPONE

**Art. 1.** E' emanato il Disciplinare delle elezioni del Consiglio e Giunta dell'Istituto Dirpolis allegato 1 al presente provvedimento.

Pisa, 16 novembre 2011

Il Direttore dell'Istituto Dirpolis  
Prof. Emanuele Rossi



## IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DIRPOLIS

### Disciplinare elezioni Consiglio e Giunta dell'Istituto DIRPOLIS

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. Il presente disciplinare regola le seguenti elezioni:

- a) l'elezione dei rappresentanti degli assegnisti, dei borsisti di ricerca, dei perfezionandi/dottorandi e del personale tecnico amministrativo chiamati a far parte del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento di Istituto;
- b) l'elezione dei quattro membri elettivi della Giunta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del Regolamento di Istituto.

#### **Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)**

1. Per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), hanno diritto di voto e sono eleggibili, rispettivamente, tutti gli assegnisti, i borsisti di ricerca, i perfezionandi/dottorandi e gli appartenenti al personale tecnico amministrativo in servizio il giorno delle operazioni elettorali.
2. I perfezionandi/dottorandi in regime di proroga hanno diritto di voto per il primo anno successivo al triennio del perfezionamento/dottorato.
2. Per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto. Sono eleggibili tutti gli afferenti e i partecipanti all'Istituto.

#### **Art. 3 (Elenchi dei votanti)**

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo sono resi pubblici mediante la diffusione sulle pagine web dell'Istituto.
2. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate al Responsabile Amministrativo dell'Istituto, che provvederà all'inserimento o motiverà per iscritto la propria diversa decisione sentito il Direttore.

#### **Art. 4 (Seggi elettorali)**

1. Con provvedimento del Direttore sono istituiti i seggi elettorali, composti da tre membri ciascuno, tra cui il Presidente e il Segretario, scelti fra il personale dell'Istituto.
2. I seggi elettorali hanno sede presso la Scuola o presso la sede dell'Istituto e restano aperti per l'orario indicato dal provvedimento di cui al comma 1.
3. Nel seggio saranno predisposte le cabine per le votazioni e le urne per raccogliere le schede votate.

#### **Art. 5 (Voto telematico)**

1. Per assicurare la massima partecipazione, qualora ciò sia reso possibile dagli uffici della Scuola, le elezioni si svolgono anche mediante voto telematico espresso in un seggio virtuale, seguendo una procedura che consenta di mantenere separate le informazioni relative al votante dalle informazioni relative al voto. L'esercizio del diritto di voto per via telematica esclude la possibilità della votazione cartacea con riferimento alla medesima elezione.

#### **Art. 6 (Indizione delle elezioni)**

1. Le elezioni di cui all'art. 1, sono indette dal Direttore con proprio decreto. Con il medesimo decreto si fissa la data di svolgimento non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza delle cariche da rinnovare e le modalità di svolgimento se mediante scheda o in via telematica.



## IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DIRPOLIS

### **Art. 7 (Disponibilità all'elezione, lista per le elezioni della Giunta, preferenze)**

1. Per le elezioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) fino all'apertura delle operazioni di voto può essere espressa da parte di persone dotate dell'elettorato passivo la propria disponibilità all'elezione. Le disponibilità raccolte possono essere rese pubbliche per via telematica.
2. In vista delle elezioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Direttore predispone una lista di almeno otto persone, scelte tra gli afferenti e i partecipanti all'Istituto, tenendo conto delle diverse aree tematico-disciplinari e delle diverse categorie di appartenenza.
3. Per le elezioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Per le elezioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

### **Art. 8 (Modalità ed operazioni di voto mediante scheda)**

1. E' compito del Responsabile amministrativo dell'Istituto predisporre le schede per le elezioni.
2. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda, sono apposti il timbro della Scuola e la firma del Presidente o di un membro del seggio elettorale.
3. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal Presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Piegata la scheda, il votante la riconsegna al Presidente il quale la introduce nell'urna.
4. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del nominativo prescelto o dei nominativi prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il nominativo prescelto.
5. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e i componenti il seggio procedono, nell'ordine, alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio:
  - le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse nel plico o contenitore sigillato che viene immediatamente rimesso alla Commissione elettorale;
  - si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per le votazioni;
  - si procede allo scrutinio delle schede votate.
6. Al termine dello scrutinio delle schede il seggio elettorale procede alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli elettori:
  - il numero delle schede estratte dall'urna e scrutinate deve corrispondere a quello delle schede che risultano impiegate per la votazione; in caso contrario la circostanza è messa a verbale;
  - il Presidente proclama il numero dei voti riportati dai singoli candidati, nonché il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;
  - vengono formati e sigillati i plichi contenenti rispettivamente:
    - le schede validamente votate;
    - le schede bianche;
    - le schede dichiarate nulle;
    - le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate;
  - viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui al punto precedente, nonché i tabulati redatti dagli scrutatori con il conteggio dei voti e gli elenchi degli elettori pertinenti al singolo seggio elettorale.
7. Per plico o contenitore sigillato, nelle presenti disposizioni, si intendono una usuale busta, purché incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucri cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai



### IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DIRPOLIS

lombi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti il seggio elettorale, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

#### **Art. 9 (Modalità ed operazioni di voto in via telematica)**

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore può accedere al Seggio virtuale per esercitare il diritto di voto. Il voto è individuale e segreto. Una volta superato il riconoscimento delle credenziali l'elettore esprime il suo voto scrivendo nell'apposita maschera il nome e il cognome del nominativo prescelto o dei nominativi prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il nominativo prescelto.

#### **Art. 10 (Operazioni di chiusura del Seggio)**

1. Esaurite le operazioni di cui agli artt. 9 o 10, viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti il Seggio elettorale nel quale sono indicati:

- i nomi dei componenti il seggio elettorale, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni e delle successive operazioni;
- il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto;
- il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate solo per le modalità di cui all'art. 9;
- il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;
- gli incidenti eventualmente verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti il seggio o singoli elettori chiedono di far risultare a verbale.

#### **Art. 11 (Casi di nullità del voto)**

1. Sono dichiarate nulle le schede che:

- non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente disciplinare;
- non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto.

#### **Art. 12 (Quorum per la validità delle elezioni)**

1. Le elezioni di cui all'art. 1 sono valide se vi ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 13 (Proclamazione degli eletti)**

1. Nelle elezioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), risultano eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie:

- a) per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, i due più votati;
- b) per quanto riguarda i borsisti di ricerca, colei/colui la/il quale abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- c) per quanto riguarda i perfezionandi/dottorandi, i due più votati;
- d) per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, colei/colui la/il quale abbia ottenuto il maggior numero di voti.

2. Nelle elezioni di cui all'art.1 comma 1, lettera b), risultano eletti i primi quattro candidati più votati.

2. In caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato di genere femminile. Nei casi in cui non può essere risolutivo il ricorso al criterio del genere, risulta eletto il candidato più anziano di età nelle elezioni di cui al comma 1, lettera d), e nelle elezioni di cui all'art. 7 comma 2; il più lontano dalla scadenza del proprio rapporto di servizio o della borsa nelle elezioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c).



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DIRPOLIS

**Art. 14 (Mandato e sostituzioni)**

1. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, gli eletti vengono sostituiti attingendo ai non eletti in ordine di voti ottenuti .

**Art. 15 (Reclami)**

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al Responsabile Amministrativo entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui gli atti conclusivi della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono sono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1.
2. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, il Responsabile Amministrativo, dandone immediata notificazione all'interessato.
3. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, tutti coloro che sono in possesso di elettorato attivo.

**Art. 16 (Rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni contenute nelle pertinenti fonti della Scuola.